

Circolare del 15 marzo 2013

Oggetto: **Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 35929 del 1° marzo 2013: "Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli – Richiesta parere".**

Con la Risoluzione in oggetto, riportata integralmente di seguito, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispondere ad un quesito posto da un Comune fornisce un quadro sulla regolamentazione dell'esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti.

Viene infatti chiesto al Ministero se sia lecita ed in caso affermativo, come debba essere regolata, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli dei propri prodotti qualora avvenga su un'area privata, ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, cita l'articolo 4, comma 2, del Dlgs 228/2001 che consente espressamente la possibilità per i produttori, addirittura senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione, infatti, recita che è consentita la vendita al dettaglio su una superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o su altre aree private di cui imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, senza che sia richiesta la comunicazione di inizio attività.

Pertanto, poiché l'attività descritta nel quesito è svolta su un'area privata ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario, e gli imprenditori risultano regolarmente iscritti nel registro delle imprese, essi dispongono in modo legittimo dell'area e possono esercitare la vendita in prevalenza dei propri prodotti senza neanche la comunicazione al comune competente per territorio.

Il Ministero richiama utilmente le norme e le circolari interpretative, che rappresentano la regolamentazione di base dell'attività di vendita di prodotti agricoli da parte degli imprenditori-produttori agricoli.

Si elencano, di seguito, le principali previsioni del Dlgs 18 maggio 2001, n. 288, art. 4, in materia di vendita da parte degli imprenditori agricoli, che hanno fornito la base per la risposta al quesito:

- **comma 1** - gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- **comma 2** - per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito

dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività

- **comma 7** - detta vendita non è regolamentata dalle disposizioni di cui al Dlgs 31 marzo 1998, n. 114;
- **comma 8** - si applicano le disposizioni del Dlgs 114/1998 solo quando l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente, sia superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali, ed a € 4 milioni di euro per le società.

Alla luce della normativa richiamata, le imprese sono classificate agricole e sono dunque legittimate a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, solo se i ricavi rientrano nei limiti di fatturato indicati. Al contrario, in caso di superamento delle soglie fissate, le imprese agricole diventano imprese commerciali a tutti gli effetti con il conseguente assoggettamento alle disposizioni contenute nel Dlgs 114/1998.

Le aziende agricole, per poter vendere i propri prodotti dovranno esperire le seguenti formalità:

- per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche: comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'impresa;
- per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio: comunicazione al comune sede del posteggio con contestuale richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 114;
- per la vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità: non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.

Dette disposizioni si applicano anche alla vendita di prodotti "derivati" dai prodotti agricoli, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 73834 del 13/8/2009, era stato precisato che i prodotti "derivati" sono anche quelli non provenienti dai propri fondi, ma prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonché quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni sopra indicate.

L'ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole, con propria nota n. 8425 del 27/9/2006, specificava la necessità di essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione. Detta iscrizione non era invece richiesta in caso di vendita effettuata all'interno del fondo dell'azienda di produzione o in zone limitrofe.

Infine, in riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche, è recentemente intervenuto l'art. 27 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che consente all'imprenditore agricolo di iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante, contestualmente all'avvio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 35929 del 1 marzo 2013

Oggetto: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede un parere in merito all'attività di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli.

Fa presente, infatti, di aver ricevuto, da parte di operatori commerciali nonché dalle associazioni di categoria che li rappresentano, numerose segnalazioni circa la presenza sul territorio di imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti su superfici all'aperto.

Evidenzia che, sulla base di sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale è stato riscontrato che si tratta di imprenditori agricoli, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti dalle proprie aziende occupando in giorni diversi della settimana un'area esterna privata, ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario, ubicata lungo una strada comunale con una superficie tale che l'operatore non possa intralciare il flusso veicolare o costituire per sé o per gli altri utenti della strada alcun pericolo, anche in quanto nelle immediate vicinanze dell'area in questione sono presenti comodi parcheggi.

Considerato quanto sopra, chiede di conoscere se tale attività rientri a tutti gli effetti nell'esercizio dell'attività di vendita disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 o possa avere altre implicazioni normative.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 4, del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, che disciplina l'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli, al comma 1 dispone che ***“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti***



provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”; al successivo comma 7 dispone che *“Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;* al comma 8, infine, nel testo attualmente vigente, che *“Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998”.*

In via preliminare, appare utile precisare che dal combinato disposto delle su elencate norme discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi. Al fine dell’individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell’articolo 4. Pertanto, è l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine prevalente: il medesimo ammontare deve, infatti, rientrare nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dal suddetto comma.

E’ indispensabile, dunque, rimanere entro certi limiti, poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell’attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Relativamente alle possibili modalità di vendita, si precisa che ai sensi del comma 2 del predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228 nella formulazione vigente, alle aziende agricole si applica la comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’impresa in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve essere inviata al comune sede del posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Un’azienda agricola, inoltre, può esercitare l’attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali, anche in tal caso previo invio della comunicazione prevista dall’articolo 4, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto, infine, è consentita la vendita al dettaglio su superficie all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, per il cui esercizio non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.

Inoltre, nel caso di attività di vendita svolta ai sensi dell’articolo 4, commi 2, 3 e 4, il comma 5 del medesimo articolo consente la *“... vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”.*

Al riguardo, la scrivente ha altresì evidenziato, con nota del 13-8-2009, n. 73834, che tale possibilità può riguardare anche la vendita di prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi,



di prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonché di quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni su richiamate, e fermo restando, altresì, quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali, con nota 8425 del 27 settembre 2006, a seguito di esplicita richiesta, ossia che *“(...) si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione”* e che *“(...) l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe”*.

Inoltre, con riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche, è poi intervenuto l'articolo 27 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale prevede che l'imprenditore agricolo possa iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante contestualmente all'invio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione.

Premesso quanto sopra, con riguardo a quanto specificamente richiesto con il quesito in oggetto, si evidenzia che il citato articolo 4, comma 2, secondo periodo, consente espressamente la possibilità per i produttori agricoli, addirittura senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione, infatti, recita: *“Per la vendita al dettaglio esercitata su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”*.

Ad avviso della scrivente, pertanto, l'attività descritta nel quesito inviato da codesto Comune, in quanto trattasi di attività svolta su un'area privata ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario e della quale pertanto gli imprenditori in discorso, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, dispongono in modo legittimo, sembrerebbe rientrare nell'ambito della fattispecie descritta dal citato comma 2, secondo periodo, dell'articolo 4, per il cui esercizio non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.

La presente nota ed il relativo quesito sono comunque inviati anche al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio